

mantenuto, sia la seconda parte, che riguarda il voto per ogni proprietario; raccomandando solamente all'onorevole ministro che, nella compilazione del regolamento, s'ispiri, per quanto sia possibile, ai principî che governano la cooperazione, e che sono sanciti dal nostro Codice di commercio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Carcano, ministro di agricoltura e commercio. Dichiaro che sono d'accordo con la Commissione, per la quale ha parlato l'onorevole Vischi. Ringrazio l'onorevole Vigna di non avere insistito in quegli emendamenti, che non furono da noi accettati, e accetto anche io l'emendamento proposto dall'onorevole Meardi, che, cioè, nel penultimo comma dell'articolo, invece delle parole: « essa è nominata con decreto ministeriale sopra proposta del prefetto della Provincia », si dica: « è nominata con decreto del prefetto della Provincia. »

Presidente. L'onorevole Meardi vuole formulare il suo emendamento?

Vischi, della Commissione. Se permette non ce n'è bisogno. Si potrebbe dire: « Riuscendo infruttuosa la seconda convocazione, e non costituendosi per qualsiasi ragione nei termini suddetti la Commissione consorziale, è nominata dal prefetto della Provincia. »

Presidente. Pongo a partito l'articolo 4 che, con l'emendamento Meardi, rimarrebbe così modificato:

Art. 4.

« Nel termine di un mese dalla pubblicazione degli elenchi il sindaco del Comune capoluogo del Consorzio, con avviso notificato dal messo comunale, convoca tutti i proprietari di vigneti per la nomina della Commissione consorziale. Questa sarà composta di un presidente e di otto membri, nei Consorzi che comprendono più di 20 mila abitanti; di un presidente e di quattro membri negli altri, e dura in carica due anni.

« A render valida la deliberazione di nomina, in prima convocazione, occorre l'intervento di un quarto dei proprietari compresi nell'elenco e che rappresentino il terzo della estensione delle vigne del Consorzio. In seconda convocazione da indirsi fra otto giorni, è valida la deliberazione quando intervengano almeno dieci proprietari.

« Ciascun proprietario ha un voto per ogni

ettaro o frazione di ettaro. Chi possiede più di 10 ettari avrà un voto di più per ogni decina di ettari o frazione di decina; ma non mai oltre i 20 voti.

« Riuscendo infruttuosa la seconda convocazione e non costituendosi per qualsiasi ragione nei termini suddetti la Commissione consorziale, essa è nominata dal prefetto della Provincia.

« I Consorzi dovranno essere definitivamente costituiti non più tardi di tre mesi dopo la pubblicazione della legge, per le provincie di Bari, Foggia e Lecce, e per le altre Provincie, dopo la pubblicazione del decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 2. »

(È approvato).

Veniamo all'articolo 5, il quale, d'accordo fra Governo e Commissione, è stato così modificato:

Art. 5.

« Ogni proprietario di vigneti compresi nella circoscrizione del Consorzio, dovunque egli sia domiciliato, è obbligato alla contribuzione annua di una lira per ogni ettaro di terreno a vigna, sia con alberi o senza.

« Per la frazione di ettaro si pagherà una lira se la sua estensione supera mezzo ettaro; cinquanta centesimi se non supera mezzo ettaro. Sono esenti i proprietari di vigneti di estensione inferiore ad un quarto di ettaro.

« Il contributo potrà essere elevato fino al doppio con deliberazione motivata dalla Commissione consorziale, da approvarsi dal ministro di agricoltura.

« Ogni ulteriore aumento di contributo andrà pure soggetto all'approvazione del ministro di agricoltura, e non potrà aver effetto se non quando vi sia il consenso di almeno tre quinti dei proprietari iscritti nell'elenco costitutivo del Consorzio, e semprechè essi rappresentino altresì i tre quinti della estensione di vigne soggette a contributo. »

A questo articolo l'onorevole Vigna ha presentato un ordine del giorno che fu già svolto, ed il seguente emendamento:

Art. 5.

« Ogni proprietario di vigneti compresi nella circoscrizione del Consorzio, dovunque egli sia domiciliato, è obbligato alla contri-